

Ufficiali sostenere la ritenuta come nell' art. 234, salva la reintegrazione per parte dei medesimi.

237. Gli utensili da cucina, ed altri oggetti relativi all'ordinario saranno riposti in maniera da non recare incomodo, e saranno tenuti con pulitezza.

La legna per uso dell'ordinario in mancanza di altro luogo idoneo sarà riposta sotto i letti, e la torba in un angolo del cammino.

238. E' proibito agli Ufficiali di servirsi delle lenzuola, coperte, cortine, ed altri effetti da letto per uso di tovaglie, salviette, cortine da finestra, o per qualunque altro diverso servizio.

239. E' pure proibito ai medesimi di trasportare fuori dalle loro camere, o da quelle dei loro domestici, di cui sono essi responsabili, alcuno fra gli effetti di qualunque specie ivi esistenti.

240. Allora quando gli Ufficiali abbandoneranno l'alloggio per cambiare di guarnigione, per congedo, o per semetre, saranno obbligati di far riconsegnare le *forniture*, e gli utensili al magazziniere, essendo espressamente proibito durante il congedo, o semetre di ritenerli negli alloggi, o di prestarli a chicchessia. Per impedire intorno a ciò qualunque abuso, resta provveduto cogli articoli 160, e successivi.